

Revisione parziale della costituzione del Comune politico di Brusio

Approvata dall'Assemblea popolare del 25 novembre 2018

I. Disposizione generale

Art. 1

Il Comune di Brusio è un ente territoriale di diritto pubblico. Si compone delle persone residenti sul suo territorio, delimitato a sud, est e ovest dal confine di stato con l'Italia e a nord dal confine con il Comune di Poschiavo. È composto dai seguenti circoli elettorali:

Concetto

a) Circolo elettorale di Brusio sopra:

La Pergola, Brusio borgo, Buglio, Prati, La Motina, Piazza, Ginetto, Müreda, La Presa, Cotöngi, Garbella, La Motta, Selvapiana e Miralago (la parte sul territorio del Comune di Brusio)

b) Circolo elettorale di Brusio sotto:

Campocologno, Campascio, Zalende, Monte Scala e Cavaione

c) Circolo elettorale di Viano

Art. 2

Nel quadro della legislazione federale e cantonale, il Comune ha diritto all'autonomia amministrativa.

Autonomia

Entro i limiti della sua competenza legale, il Comune esercita la sovranità su tutte le persone, gli animali e le cose che si trovano sul suo territorio.

Art. 3

La lingua ufficiale del Comune è l'italiano.

Lingua ufficiale

Art. 4

Le designazioni di persone e funzioni contenute nella presente costituzione si riferiscono ad ambedue i sessi, per quanto dal senso dello statuto non risulti altrimenti.

Parificazione dei sessi

Art. 5

Il Comune adempie le funzioni richieste per il bene della collettività. Esso promuove lo sviluppo culturale, nonché la prosperità sociale ed economica, ed emana le necessarie leggi e ordinanze.

Compiti in generale

Art. 6

Con riserva del diritto federale e cantonale, tra le funzioni del Comune rientrano in particolare le seguenti materie:

- a) amministrazione generale
- b) sicurezza pubblica (bassa polizia, pompieri, protezione civile)
- c) istruzione (scuola popolare e scuola dell'infanzia)
- d) cultura e tempo libero (preservazione della natura e del patrimonio storico)
- e) sanità (polizia sanitaria)
- f) benessere sociale (assistenza sociale)
- g) trasporti (strade, costruzioni)
- h) ambiente e ordinamento del territorio (pianificazione territoriale locale, approvvigionamento idrico, eliminazione delle acque di scarico, smaltimento dei rifiuti, sepolture e cimiteri, protezione dell'ambiente)
- i) economia pubblica (agricoltura, economia forestale, approvvigionamento di energia, turismo)
- j) finanze e imposte

Compiti in particolare

Art. 7

Il Comune può affidare lo svolgimento di determinate funzioni a enti di diritto pubblico o privato, a istituti, a fondazioni o a privati.

Delega di funzioni

Art. 8

La legislazione comunale prevedrà le disposizioni penali necessarie per ottenere l'osservanza delle sue leggi, ordinanze e disposizioni.

Competenze penali

Art. 9

Le disposizioni importanti vengono emanate sotto forma di legge, mentre quelle meno importanti quali ordinanze.

Tutti gli atti normativi comunali devono essere pubblicati ufficialmente e devono essere tenuti a giorno in maniera opportuna in una collezione accessibile a chiunque. La pubblicazione elettronica è sufficiente.

Attività normativa

Art. 10

In affari comunali 100 aventi diritto di voto possono richiedere, sottoscrivendone la domanda, la messa in votazione di una proposta da loro formulata. Sono escluse decisioni che le autorità comunali hanno già adottato nell'ambito della loro competenza (regolamenti e ordinanze) o che regolano rapporti tra il Comune e terzi.

L'iniziativa, che può essere lanciata tanto in forma generica quanto mediante un progetto elaborato, deve essere presentata alla prossima assemblea comunale popolare per la decisione.

Se il contenuto di un'iniziativa è illegale, il consiglio comunale non la sottopone all'assemblea comunale popolare. In tal caso esso dà comunicazione scritta e motivata della propria decisione ai promotori dell'iniziativa.

Diritto di iniziativa

Art. 11

Il diritto di petizione è garantito. Ogni abitante del Comune può presentare alle autorità comunali proposte o richieste in forma scritta. L'autorità comunale chiamata in causa è tenuta a rispondere entro 4 mesi.

**Diritto di
petizione**

II. Organi comunali

Art. 12

Gli organi comunali sono:

- A) l'assemblea comunale popolare o l'insieme degli aventi diritto di voto
- B) il consiglio comunale
- C) la commissione di consiglio
- D) la commissione di gestione
- E) il consiglio scolastico

**Disposizioni
generali**

Art. 13

Tutte le autorità comunali sono tenute a prestare il giuramento o la promessa solenne in occasione della loro prima seduta: il presidente comunale nelle mani del consigliere comunale più anziano di età, mentre i consiglieri principali e supplenti, i revisori e i membri del consiglio scolastico nelle mani del presidente comunale; i funzionari a loro volta nelle mani del presidente comunale.

**Giuramento o
promessa
solenne**

La formula del giuramento è la seguente:

Lei quale eletto.....(da indicarsi secondo i casi) giura a Dio Onnipotente di amministrare coscientemente il patrimonio, la polizia comunale, di eseguire puntualmente le leggi dello Stato, del Comune e in generale di impegnarsi, per quanto in suo potere e sua competenza per la cura degli interessi del Comune.

Giuramento:

Giuro di osservare fedelmente tutto ciò che mi è stato detto e che ho ben inteso, così Dio mi aiuti.

La formula della promessa solenne è la seguente:

Lei quale eletto.....(da indicarsi secondo i casi) promette solennemente di amministrare coscientemente il patrimonio, la polizia comunale, di eseguire puntualmente le leggi dello Stato, del Comune e in generale di impegnarsi, per quanto in suo potere e sua competenza per la cura degli interessi del Comune.

Promessa solenne:

Prometto fedelmente tutto ciò che mi è stato detto e che ho ben inteso.

Art. 14

La responsabilità degli organi comunali per danni da essi cagionati nell'esercizio delle loro funzioni è regolata dalla legge cantonale sulla responsabilità dello Stato.

Responsabilità

A. Assemblea comunale popolare o l'insieme degli aventi diritto di voto

Art. 15

Le assemblee comunali sono pubbliche.

L'assemblea comunale decide in merito all'ammissione di registrazioni o trasmissioni di immagini e audio. Ogni persona avente diritto di voto può esigere che i propri interventi e le proprie espressioni di voto non vengano registrati.

L'esclusione di persone non aventi diritto di voto viene ordinata se lo richiedono interessi pubblici o privati preponderanti riguardo a singoli affari.

I motivi di riconsazione determinanti per le autorità non valgono per i partecipanti all'assemblea comunale.

Carattere pubblico, riconsazione

Art. 16

Gli aventi diritto di voto costituiscono nel loro complesso il supremo organo comunale. Essi esercitano i loro diritti in votazione per urna o, dove previsto dalla costituzione comunale, nell'assemblea comunale popolare. Qualora la legge superiore lo preveda, il voto può essere esercitato per via elettronica.

Funzione

Art. 17

Il diritto di voto e di elezione in questioni comunali spetta a tutti i cittadini svizzeri domiciliati nel Comune che hanno compiuto il 18° anno d'età, non sono sottoposti a curatela generale a causa di durevole incapacità di discernimento e non sono rappresentati da un mandatario designato con mandato precauzionale.

Diritto di voto e di elezione

Art. 18

Possono essere elette persone che al più tardi al momento dell'inoltro delle candidature sono domiciliate nel comune.

Eleggibilità di autorità comunali

Art. 19

Le elezioni comunali vengono eseguite per urna. I candidati, siano essi in carica o nuovi, devono essere annunciati con il proprio consenso oppure annunciarsi personalmente per iscritto tramite lettera raccomandata presso la cancelleria comunale entro il 15 settembre (data del timbro postale).

Ogni persona, proposta personalmente o da un gruppo di cittadini aventi diritto di voto o da parte di partiti politici, deve confermare di accettare la candidatura, apponendo la propria firma sulla proposta di candidatura.

In assenza di tale conferma la candidatura viene ritenuta nulla.

Per un eventuale 2. scrutinio i candidati devono seguire la stessa procedura del 1. scrutinio. Il termine di annuncio è di 10 giorni a partire dalla data di elezione del 1. scrutinio.

Elezioni

Art. 20

Se per qualsiasi motivo un posto diventa vacante prima dello scadere del periodo di carica, l'ufficio elettorale indice entro tre mesi un'elezione suppletiva per il periodo di carica rimanente. Si rinuncia ad un'elezione suppletiva per il resto del periodo di carica, se essa si rende necessaria soltanto 9 mesi prima del rinnovo delle nomine o più tardi. Se entro tre mesi si devono effettuare più elezioni suppletive, queste possono essere effettuate in blocco.

Un eventuale 2. scrutinio deve essere effettuato al più tardi cinque settimane dopo il 1. scrutinio.

Anche per le elezioni suppletive i candidati devono essere annunciati con il proprio consenso oppure annunciarsi personalmente per iscritto tramite lettera raccomandata presso la cancelleria comunale (data del timbro postale) entro 10 giorni dall'avviso reso pubblico dall'ufficio elettorale.

Per un eventuale 2. scrutinio i candidati devono seguire la stessa procedura del 1. scrutinio. Il termine di annuncio è di 10 giorni a partire dalla data di elezione del 1. scrutinio.

Elezioni suppletive

Art. 21

Le votazioni avvengono normalmente per urna, a meno che 2/3 dei consiglieri comunali domandino l'assemblea comunale.

Tutti gli oggetti proposti dal consiglio comunale per una votazione per urna devono essere sottoposti all'assemblea comunale popolare. La stessa può decidere solo su eventuali modifiche o aggiunte ma non sulla messa in votazione.

Per nuovi investimenti superiori a Fr. 500'000.00 è obbligatoria la votazione per urna.

Votazioni

Art. 22

L'assemblea comunale popolare ha le seguenti competenze:

- l'approvazione del preventivo e del consuntivo della gestione comunale
- la fissazione del tasso d'imposta
- la fissazione delle tariffe dell'energia elettrica

Competenze

All'assemblea comunale popolare o alla votazione per urna spettano ai sensi dell'art. 21:

- a) l'accettazione e la modifica della costituzione comunale e delle leggi comunali
- b) l'autorizzazione di spese non previste nel preventivo da essa accettato e che sorpassano le competenze finanziarie di altri organi
- c) la decisione di fare processi e ricorsi, come pure per concludere arbitrati e transazioni, se il valore controverso (comprese le spese presumibili) sorpassa le competenze finanziarie di altri organi, in quanto non si tratta di azioni connesse con l'amministrazione ordinaria
- d) la concessione di diritto d'acqua, la costituzione di altri speciali diritti di congondimento, nonché l'esercizio del diritto di riversione nel quadro della legislazione sul diritto delle acque
- e) l'autorizzazione di compera, vendita e costituzione in pegno di proprietà fondiaria, nonché di costituzione e di cancellazione di servitù prediali, qualora non sia competente il consiglio comunale
- f) la decisione di collaborare con altri comuni, corporazioni e istituzioni regionali
- g) la concessione di prestiti, se questi superano la competenza del consiglio comunale e se non rientrano nel quadro delle norme di utilizzazione di fondi finanziari da parte dell'autorità competente

Art. 23

Ogni votante ha diritto di fare domande o proposte all'assemblea comunale popolare. Esso può domandare che seduta stante l'assemblea voti, se ritiene importante una sua proposta.

Se la maggioranza dell'assemblea la ritiene importante, il consiglio comunale è tenuto a portare questa proposta all'ordine del giorno della prossima assemblea, con preavviso in merito.

Se la proposta è contraria al diritto federale o cantonale o domanda una decisione che non è competenza del Comune, il consiglio comunale non è tenuto ad entrare in materia.

Diritto di proposta

a) legittimazione

Art. 24

Ogni votante può domandare in assemblea all'organo competente informazioni sullo stato o l'evasione di una questione. Il ragguaglio va fornito al più tardi nella susseguente assemblea comunale. Il rilascio di tali ragguagli può essere rinviato o negato se vi si oppongono importanti interessi del Comune o di terzi.

b) domanda d'informazione

Art. 25

L'assemblea comunale popolare ordinaria viene convocata dal presidente comunale e tenuta di regola entro fine novembre.

Essa può decidere soltanto su oggetti elencati nell'ordine del giorno, che deve essere reso pubblico almeno 10 giorni prima dell'assemblea. Progetti di revisione di leggi, regolamenti e ordinanze devono essere consegnati ad ogni economia domestica almeno 15 giorni prima dell'assemblea.

a) convocazione

L'assemblea comunale popolare è presieduta dal presidente comunale, in caso di impedimento dal vice-presidente comunale o da un altro membro del consiglio comunale.

b) presidenza

L'assemblea comunale popolare designa gli scrutinatori necessari.

c) scrutinatori

Le votazioni avvengono per voto palese (alzata di mano), a meno che 1/10 dei votanti presenti domandi la votazione per scrutinio segreto.

d) procedura di votazione

In ogni caso decide la maggioranza dei voti emessi. A parità di voti la proposta è respinta.

Il verbale dell'assemblea comunale deve essere pubblicato al più tardi un mese dopo l'assemblea, per un periodo di esposizione di 30 giorni.

e) verbali

La pubblicazione elettronica è ammessa nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. Le opposizioni al verbale devono essere presentate per iscritto al consiglio comunale entro il termine di esposizione. Eventuali opposizioni vengono trattate in occasione della prossima assemblea comunale e il verbale viene approvato.

Art. 26

Una risoluzione può essere sottoposta al riesame da parte dell'assemblea.

Riesame

Se questo viene richiesto prima che sia trascorso un anno dalla sua entrata in vigore, si entrerà in merito solo se 2/3 dei votanti presenti in assemblea lo richiedono.

B. Consiglio comunale

Art. 27

Il consiglio comunale è l'autorità esecutiva del Comune.

Esso viene eletto per urna ogni 4 anni l'ultima domenica di ottobre (un eventuale secondo scrutinio deve essere eseguito entro la prima domenica di dicembre) dai singoli circoli elettorali nelle seguenti proporzioni:

**a) funzione,
composizione e
elezione**

Circolo elettorale di Brusio sopra

4 consiglieri e 1 supplente

Circolo elettorale di Brusio sotto

3 consiglieri e 1 supplente

Viano

1 consigliere e 1 supplente

I candidati consiglieri principali e supplenti devono essere domiciliati nel circolo elettorale per il quale si candidano.

I consiglieri comunali entrano in carica il 1 gennaio dell'anno successivo alle elezioni. Essi sono rieleggibili per 2 mandati. Dopo l'interruzione di 4 anni (un mandato) questi possono essere rieletti.

**b) entrata in
carica e
rieleggibilità**

Art. 28

Non possono far parte del consiglio comunale contemporaneamente:
(limitazione valida anche per le altre autorità comunali)

**Motivi di
esclusione**

- a) parenti in linea diretta (nonno/a, padre/madre, figlio/a e abbiatico/a)
- b) fratelli/sorelle
- c) coniugi e conviventi (concubinato di qualsiasi sesso)
- d) zio/a e nipote diretto/a

Questi motivi di esclusione valgono anche tra i membri del consiglio comunale e tra i membri della commissione della gestione.

Se sussistono motivi di esclusione, in caso di nomina contemporanea è eletta la persona che ha ottenuto più voti. Se i candidati hanno ottenuto lo stesso numero di voti, decide la sorte.

Se viene eletta una delle persone tra le quali sussiste un motivo di esclusione e l'altra persona è attualmente in carica senza che contemporaneamente all'elezione della prima persona sia prevista la rielezione della seconda, l'elezione non è valida.

Art. 29

In consiglio comunale non possono essere eletti gli impiegati comunali. I loro parenti possono farvi parte, con obbligo di ricusa dalla deliberazione o dalla votazione su una pratica che riguarda gli impiegati comunali.

I membri del consiglio comunale e gli impiegati comunali non possono far parte della commissione della gestione.

Incompatibilità

Art. 30

Gli insegnanti possono candidarsi a cariche pubbliche comunali. Essi si devono eccepire ogni qualvolta viene trattato un tema riguardante la scuola.

Un membro di un'autorità comunale deve ricusarsi dalla deliberazione e dalla votazione su una pratica, se egli stesso o i suoi congiunti e parenti (fino al grado stabilito dal cpv. 1 dell'art. 28 della presente costituzione comunale) vi hanno un interesse personale diretto.

Un membro della commissione della gestione deve ricusarsi durante la verifica della contabilità e della gestione di un'autorità o di un ufficio pubblico di cui fa parte egli stesso o una persona che si trova con lui in stato di esclusione ai sensi dell'art. 28 cpv. 1.

Motivi di ricusa

Art. 31

Al consiglio comunale spettano:

- a) la nomina di
vice-presidente comunale
commissione di consiglio
varie commissioni operanti nel Comune
impiegati comunali e operai (esclusi gli insegnanti, nominati dal CS)
- b) l'esame e la preparazione di tutte le questioni, che devono essere sottoposte alla votazione popolare
- c) il rilascio e la revoca di permessi di osteria e le relative tasse
- d) l'esame e il rilascio dei permessi di costruzione previsti dalla legge edile comunale, dopo il relativo parere della commissione edile
- e) la locazione di beni comunali
- f) la compera, la vendita e la costituzione in pegno di proprietà fondiaria, nonché di costituzione e di cancellazione di servitù prediali, per superfici non eccedenti i 500 mq per terreni edificabili e 2'500 mq per terreni agricoli
- g) la presa in visione, alla chiusura di ogni anno scolastico, di un rapporto dettagliato sull'andamento generale della scuola e dei maestri, sul numero degli scolari e delle classi
- h) il decreto di multe e sanzioni per infrazioni alle leggi, alle ordinanze e ai regolamenti comunali e cantonali
- i) la concessione della cittadinanza/attinenza del Comune di Brusio
- j) l'approvazione di spese straordinarie non prevedibili fino ad un importo massimo annuo di Fr. 100'000.00
- k) l'indizione delle elezioni, delle votazioni comunali e delle votazioni comunali consultive
- l) la presa in visione del consuntivo dell'anno precedente entro il 31 maggio
- m) altri compiti assegnati da leggi, regolamenti e ordinanze comunali

Doveri e competenze

Art. 32

Il presidente comunale convoca il consiglio comunale con un ordine del giorno inviato ai consiglieri almeno 3 giorni prima della seduta. In consiglio comunale non si possono prendere decisioni su argomenti non debitamente elencati all'ordine del giorno. L'ordine del giorno viene esposto all'albo comunale del municipio almeno 3 giorni prima.

a) convocazione

Il consiglio comunale può deliberare validamente, se sono presenti e hanno diritto di voto almeno 5 membri dello stesso.

b) numero legale

Per le decisioni e elezioni vale la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti il presidente comunale ha voto decisivo. Ogni membro è obbligato ad esprimere il proprio voto. Restano riservate le disposizioni sull'obbligo di ricusa.

c) votazioni e elezioni

Art. 33

I verbali delle assemblee comunali pubbliche possono essere presi in visione da chiunque. La presa in visione dei verbali di assemblee comunali non pubbliche e delle autorità comunali è consentita soltanto se possono essere fatti valere interessi degni di essere salvaguardati.

Pubblica ragione

Al diritto di presa in visione può essere dato seguito mediante il rilascio di un estratto del verbale.

C. Commissione di consiglio

Art. 34

La commissione di consiglio comunale è composta dal presidente comunale, dal vicepresidente e da 2 consiglieri principali.

Composizione

Art. 35

I membri della commissione di consiglio vengono nominati durante la prima seduta di consiglio comunale della nuova legislatura.

a) nomina

La commissione di consiglio viene convocata dal presidente comunale o su richiesta di un membro della stessa ogni qualvolta ciò si renda necessario.

b) convocazione

Art. 36

Alla commissione di consiglio spettano i seguenti compiti:

Competenze

- a) lo studio e la preparazione di questioni importanti a mando del consiglio comunale
- b) l'evasione di faccende di ordinaria amministrazione fino ad un importo di Fr. 5'000.00 per caso e per volta, fino ad un importo annuo massimo di Fr. 15'000.00
- c) altri compiti e competenze tenor leggi e regolamenti comunali
- d) altri incarichi conferiti dal consiglio comunale ogni qualvolta esso lo ritiene necessario

Presidente comunale

Art. 37

Il presidente comunale viene eletto per urna ogni 4 anni l'ultima domenica di ottobre (un eventuale secondo scrutinio deve essere eseguito entro la prima domenica di dicembre).

a) elezione

Egli entra in carica il 1 gennaio dell'anno successivo alle elezioni ed è rieleggibile per 2 mandati. Dopo l'interruzione di 4 anni (un mandato) egli può essere rieletto.

b) entrata in carica e rieleggibilità

Il presidente comunale non può avere parentela con i membri di un organo comunale (escluso il consiglio scolastico), come definito dall'art. 28.

Art. 38

Il presidente comunale ha le seguenti competenze:

- a) convoca e presiede l'assemblea, il consiglio comunale e la commissione di consiglio
- b) rilascia attestati di buona condotta e dichiarazioni ufficiali
- c) tiene l'occorrente corrispondenza con la collaborazione del cancelliere comunale. Egli unitamente al cancelliere comunale firma in modo vincolante per il Comune.
- d) È responsabile dell'attività degli impiegati comunali e ha cura degli interessi del Comune
- e) Esegue e fa eseguire quanto decretato dal consiglio comunale
- f) Firma, dopo l'accettazione da parte dell'organo comunale competente, i protocolli dell'assemblea, del consiglio comunale e della commissione di consiglio, redatti dal cancelliere comunale
- g) Controlla e conferma il traffico finanziario/pagamenti del Comune
- h) Riceve i conti finali dell'amministrazione annuale di ogni autorità e impiegato comunale e li rimette al consiglio comunale a mano della commissione di gestione
- i) Svolge altri compiti assegnati da leggi, regolamenti e ordinanze comunali
- j) Il presidente comunale può disporre per spese imprevedute fino ad un importo massimo annuo di Fr. 10'000.00.
- k) In casi urgenti può adottare in via cautelativa i necessari provvedimenti provvisori.

Competenze

D. Commissione di gestione

Art. 39

La commissione di gestione è composta da tre membri. Essa viene eletta per urna ogni 4 anni l'ultima domenica di ottobre (un eventuale secondo scrutinio deve essere eseguito entro la prima domenica di dicembre).

a) composizione e elezione

Essa entra in carica il 1 gennaio dell'anno successivo alle elezioni. I membri sono rieleggibili per 2 mandati. Dopo l'interruzione di 4 anni (un mandato) essi possono essere rieletti.

b) entrata in carica e rieleggibilità

Art. 40

Dopo ogni chiusura dei conti annuali la commissione di gestione verifica i conti e la gestione dei singoli uffici comunali e di eventuali casse speciali.

Al più tardi entro il 31 luglio essa deve presentare il rapporto di revisione scritto al consiglio comunale a mano dell'assemblea comunale popolare e formulare proposte.

Competenze

I membri della commissione di gestione hanno diritto di controllare l'amministrazione comunale in qualsiasi momento.

Tramite richiesta motivata al consiglio comunale e relativo consenso da parte dello stesso la commissione di gestione può avvalersi di consulenze esterne per singoli casi. Richieste in questo senso hanno validità solo per l'anno contabile in revisione.

In caso che la commissione di gestione venga chiamata a consulto dal consiglio comunale in caso di affari con conseguenze finanziarie la stessa è libera di decidere se fornire o meno la consulenza richiesta.

E. Consiglio scolastico

Art. 41

Il consiglio scolastico è composto da almeno 3 membri principali e 2 membri supplenti. Esso si auto costituisce.

I membri del consiglio scolastico vengono eletti per urna ogni 4 anni l'ultima domenica di ottobre (un eventuale secondo scrutinio deve essere eseguito entro la prima domenica di dicembre). Le modalità/la procedura di elezione sono le stesse che per le autorità comunali.

Essi entrano in carica il 1. Luglio successivo all'elezione e sono rieleggibili per 2 mandati. Dopo l'interruzione di 4 anni (un mandato) essi possono essere rieletti.

**a)
composizione e
elezione**

**b) entrata in
carica e
rieleggibilità**

Art. 42

Il consiglio scolastico cura l'applicazione della legislazione scolastica della Confederazione, del Cantone e del Comune. Esso dirige e sorveglia l'andamento delle scuole comunali.

**Compiti e
competenze**

Il consiglio scolastico si gestisce autonomamente in base alla legge scolastica attualmente in vigore.

Art. 43

Un membro del consiglio comunale incaricato dallo stesso, partecipa alle riunioni del consiglio scolastico. Egli partecipa alle votazioni del consiglio scolastico con un voto consultivo.

**Membro / voto
consultivo**

III. Disposizioni transitorie

Art. 44

Ad eccezione del presidente comunale, per stabilire la rieleggibilità/mandati di tutti i candidati in seno agli organi comunali fa stato il periodo di carica 2012-2015.

**Calcolo della
rieleggibilità**

IV. Disposizioni finali

Art. 45

Ogni revisione parziale o totale della presente costituzione entra in vigore con l'accettazione da parte dell'assemblea comunale popolare o votazione per urna e con l'approvazione del Governo.

**Entrata in
vigore
revisione**

La costituzione sostituisce quella del 2011. Con la sua entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contraddizione con essa.

Approvata dall'Assemblea comunale del 25 novembre 2018.

Per il Comune di Brusio
Il Presidente



Arturo Plozza

Il Cancelliere




Davide Vassella




Approvazione del Governo con decreto del 21.1.2019, RB 32

In nome del Governo
Il Presidente



Dr. Jon Domenic Parolini

Il Cancelliere



Daniel Spadin

